

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 28 novembre 2011

D.g.r. 24 novembre 2011 - n. IX/2534
Acquisizione di beni e servizi in economia ed istituzione dell'elenco fornitori telematico della giunta regionale della Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina le acquisizioni di lavori, servizi e forniture cosiddette «in economia», per importi inferiori alle soglie comunitarie ed, in particolare, il comma 10 il quale stabilisce che l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, nonché in determinate ipotesi preventivamente individuate dal medesimo comma;
- l'art. 3, comma 3-bis della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, contenente la disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli Enti del Sistema regionale in materia di acquisizioni di forniture e servizi, il quale stabilisce che «*Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (...), stabilisce con deliberazione:*
 - a) *modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l'acquisizione di beni e servizi in economia;*
 - b) *oggetti e limiti di importo per le spese di competenza dei funzionari delegato;*
 - c) *direttive per l'applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (...);*

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n.VIII/ 7163 del 24 aprile 2008, recante le «Determinazioni in merito a oggetti, limiti di importo e procedure relative alle acquisizioni di beni e servizi in economia»;

Considerata la necessità di sostituire la suddetta d.g.r. n. VIII/ 7163/2008, anche a seguito di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, nonché la necessità di aumentare la soglia massima del limite di importo delle singole voci di spesa, da euro 150.000 (IVA esclusa) all'importo inferiore alla soglia comunitaria (pari a euro 193.000- IVA esclusa) e di aggiornare l'elenco delle tipologie di beni e servizi acquisibili mediante procedure economiche, a seguito delle mutate esigenze delle strutture della Giunta Regionale;

Ritenuto che il ricorso a procedure semplificate come quelle economiche nelle ipotesi così individuate rappresenta un adeguato contemperamento dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza con quelli di economicità, celerità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Visti, altresì:

- i commi 11 e 12, del citato art. 125, del d.lgs. n.163/2006, nonché gli artt. 331 e 332 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, i quali prevedono che per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie comunitarie, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ai quali possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente e che tali elenchi siano soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale;
- l'art. 1, comma 6-bis della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33, introdotto dalla legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3, il quale stabilisce che la Giunta Regionale, con apposita delibera, al fine di favorire l'uso di sistemi e procedure telematiche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dei soggetti di cui al comma 445 dell'art.1 della legge 21 dicembre 2006, n. 296, determini il funzionamento della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) e del relativo

Elenco Fornitori Telematico;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/1530 del 6 aprile 2011 con la quale, in attuazione del citato comma 6-bis dell'art. 1 della l.r. n. 33/2007, è stato approvato l'allegato contenente le determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-Procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia e del relativo Elenco Fornitori Telematico;

Considerata la necessità di istituire l'Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi della Giunta Regionale della Regione Lombardia, cui poter attingere per gli affidamenti di cottimo fiduciario mediante procedura negoziata, nonché per gli affidamenti di servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro per i quali l'ultimo inciso del citato comma 11 dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Atteso che il suddetto Elenco sarà costituito da tutti i Fornitori, in possesso dei requisiti richiesti, che, dopo essersi registrati, avranno chiesto ed ottenuto la qualificazione per l'Elenco della Giunta Regionale della Regione Lombardia, secondo le modalità e le condizioni indicate nell'allegato A) contenente: «Le determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per E-procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) di Regione Lombardia di cui al comma 6-bis dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 e del relativo Elenco Fornitori Telematico», approvato con la citata d.g.r. n. IX/1530/2011, nonché nel Manuale Utente/Fornitore, parte integrante e sostanziale del predetto allegato A) reperibile sul Sito Internet della Centrale Regionale Acquisti di Regione Lombardia, al link: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it;

Ritenuto di sostituire la citata d.g.r. n.VIII/ 7163/2008, nonché di aumentare la soglia massima del limite di importo delle singole voci di spesa, da euro 150.000,00 (IVA esclusa) all'importo inferiore alla soglia comunitaria (pari a euro 193.000,00 IVA esclusa) e di aggiornare l'elenco delle tipologie di beni e servizi acquisibili mediante procedure economiche, a seguito delle mutate esigenze delle strutture della Giunta regionale, come da -Allegato A);

Ritenuto, altresì, al fine di contemperare il rispetto dei principi di massima trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici con l'esigenza di assicurare il rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa, di istituire l'Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi della Giunta Regionale della Regione Lombardia e di approvare le determinazioni per la gestione e la tenuta del predetto Elenco Fornitori come da -Allegato B) nonché di pubblicare il relativo Avviso di istituzione con le modalità di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, di sostituire la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. VI/48808 dell'1 marzo 2000, istitutiva del vigente Albo Fornitori della Regione Lombardia e della relativa disciplina;

Ritenuto conseguentemente di individuare nuovi oggetti e limiti di importo anche per le spese da attribuire alle competenze del Funzionario delegato di servizi centrali, mediante appositi fondi accreditati, ai sensi del Titolo VI del Regolamento di contabilità regionale - Allegato C);

Ritenuto, infine, di disporre che i soggetti del Sistema regionale, come individuati dall'art. 1 della l.r. n. 30/2006 e ss.mm.ii., si conformino alla disciplina regionale in materia di acquisti in economia contenuta nel presente atto, adottando appositi provvedimenti secondo i rispettivi ordinamenti;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di sostituire, con il presente atto, la deliberazione di Giunta Regionale n.VIII/ 7163 del 24 aprile 2008, recante le «Determinazioni in merito a oggetti, limiti di importo e procedure relative alle acquisizioni di beni e servizi in economia» e relativi allegati;

2. di approvare l'Allegato A) contenente le «Disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi in economia destinati agli uffici della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.- Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione», disponendo, tra l'altro, l'aumento della soglia massima del limite di importo delle singole voci di spesa da euro 150.000,00 (IVA esclusa) all'importo inferiore alla soglia comunitaria (pari a euro 193.000,00 IVA esclusa) e l'aggiornamento dell'elenco delle tipologie di beni e servizi acquisibili mediante procedure economiche, a seguito delle mutate

esigenze delle strutture della Giunta Regionale, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di istituire l'Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi della Giunta Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 125 d.Lgs. n. 163/2006 e conseguentemente:

- di approvare l'Allegato B) contenente le «Determinazioni per la gestione e la tenuta dell'Elenco Fornitori Telematico di beni e servizi della Giunta Regionale della Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di pubblicare il relativo Avviso di istituzione con le modalità di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 163/2006;
- di sostituire, con il presente atto, la precedente deliberazione di Giunta Regionale n. VI/48808 dell'1 marzo 2000;
- di disporre che il vigente Albo Fornitori della Regione Lombardia e la relativa disciplina cesseranno di avere efficacia a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) del summenzionato Avviso;

4. di approvare l'Allegato C) che individua, conseguentemente, nuovi oggetti e limiti di importo anche per le spese da attribuire alle competenze del Funzionario delegato di servizi centrali, mediante appositi fondi accreditati, ai sensi del Titolo VI del Regolamento di contabilità regionale;

5. di disporre che i soggetti del Sistema regionale, come individuati dall'art. 1 della l.r. n.30/2006 e ss.mm.ii., si conformino alla disciplina regionale in materia di acquisti in economia contenuta nel presente atto, adottando appositi provvedimenti secondo i rispettivi ordinamenti;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), nonché sul sito internet della Centrale Regionale Acquisti di Regione Lombardia, al link: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e sul sito internet della Regione Lombardia, all'indirizzo:

www.regione.lombardia.it. - link: [avvisi](#).

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

Disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi in economia destinati agli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.- Codice dei contratti pubblici e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione

ART. 1 - OGGETTO

Le presenti Disposizioni disciplinano le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi, individuando oggetti, modalità e limiti di spesa come di seguito specificati.

Le procedure economiche sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità e imparzialità.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI DEFINIZIONI.

Gli acquisti di cui alle presenti disposizioni sono operati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di acquisti in economia, in particolare di quelle contenute nel Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii - di seguito definito "Codice"), e nel relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione (DPR. 207/2010 e ss.mm.ii. - di seguito definito "Regolamento"), nonché della Legge regionale 19 maggio 1997, n. 14. e ss.mm.ii.

Per "**appalti pubblici**" si intendono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice.

Per "**appalti pubblici di forniture**" si intendono gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Per "**appalti pubblici di servizi**" si intendono gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

ART. 3 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.

L'acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 125, comma 9 del Codice.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Nessuna fornitura di beni e/o servizi d'importo superiore a quello sopra indicato potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurre l'esecuzione alla presente disciplina. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d'acquisto di beni e servizi applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Per le spese di importo non superiore a € 500,00 euro (IVA esclusa) la Struttura interessata all'acquisto, attesta la necessità e l'urgenza, vi provvede direttamente e richiede il rimborso al Funzionario Delegato (cassa economica).

ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Il dirigente individuato con i provvedimenti organizzativi, come titolare della funzione relativa agli acquisti in economia è il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, anche: R.U.P.) riferito agli interventi contrattuali disciplinati dal presente atto.

Qualora i compiti di vigilanza sull'esecuzione del contratto assumano particolare ed autonomo rilievo, in relazione alla durata del contratto o per la natura delle prestazioni, il R.U.P., sentito il Direttore Generale competente, individua un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'articolo 119 del Codice e dell'articolo 15 comma 4 della LR. 14/97.

ART. 5 - TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI.

1. Nei limiti di importo previsti all'articolo 3, è ammesso il ricorso alle procedure economali per l'acquisizione di beni e servizi riconducibili alle seguenti categorie:

Tipologie di beni:

- a) Pubblicazioni, materiale fotografico anche in formato elettronico, materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici, agenzie di informazione, riviste e banche dati anche telematiche;
- b) Autoveicoli e mezzi di trasporto in genere, compreso relativo materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti e accessori vari;
- c) Apparecchiature informatiche, con relativi accessori e beni di consumo per funzionamento e manutenzione;
- d) Arredi ed accessori d'arredo, allestimenti e attrezzature anche di sicurezza per eventi, manifestazioni e simili;
- e) Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- f) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;
- g) Beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento dell'attività;
- h) Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali aziendali;
- i) Cancelleria, stampati, modulistica, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per rilegatura, materiale di consumo e ricambi d'uso di attrezzature di ogni genere;
- j) Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- k) Programmi informatici e relativi contratti manutentivi, compresi eventuali aggiornamenti;
- l) Beni patrimoniali di carattere culturale e artistico;
- m) Fornitura di accessori e elementi di abbigliamento (divise, camice, cravatte, ascot scarpe, ecc.) per il personale ausiliario regionale;
- n) Dispositivi di protezione individuali e collettivi;
- o) Beni, strumenti, attrezzature e veicoli per la Protezione Civile;
- p) Segnaletica per interni ed esterni;
- q) Articoli promozionali (gadget e oggettistica varia con finalità di comunicazione).

Tipologie di servizi

- a) Organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o eventi di carattere istituzionale, culturale o scientifico nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- b) Servizi di studio, ricerca, assistenza tecnico-specialistica di carattere legale, notarile, gestionale, fiscale, contabile, tributario e amministrativo ed in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) Servizi di indagine e rilevazione statistica e/o di mercato;
- d) Servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- e) Servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature, nonché di autoveicoli e altri beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- f) Servizi di ristorazione per convegni, congressi, conferenze e altre manifestazioni;
- g) Servizi di produzione, registrazione e trasmissione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- h) Servizi di spedizione (ad esclusione dei servizi postali), imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 28 novembre 2011

- i) Servizi di pulizia, comprensivo di materiali per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- j) Servizi di editoria e stampa, rilegatura, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- k) Servizi di traduzione ed interpretariato in genere;
- l) Servizi di supporto all'attività di comunicazione, stampa ed informazione, quali pubblicazione e diffusione rassegna stampa, notiziari, servizi fotografici e riprese video, servizi agenzie di stampa ed informazione, servizi giornalistici, grafici e di comunicazione riguardanti l'attività dell'ente in forma scritta, audiovisiva e via internet;
- m) Servizio di ricognizione, trasferimento, riordino, classificazione, inventariazione, scarto documentazione d'archivio, produzione dei documenti a corredo (titolario, massimario di scarto, regolamento, ecc..) messa in sicurezza dei documenti e locali di archivio, interventi di dematerializzazione, riversamento e recupero, nonché promozione e organizzazione di iniziative di diffusione della cultura archivistica;
- n) Servizi pubblicitari, consulenza e gestione pubblicitaria, ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione istituzionale;
- o) Servizi di trasporto in genere;
- p) Servizi finanziari, assicurativi, bancari;
- q) Servizi informatici, compresi servizi di collegamento infotelematico e di videocomunicazione, sviluppo, gestione, assistenza e manutenzione di software (ivi compresi sit web), hardware e di sistemi di trasmissione e sicurezza dati;
- r) Servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale regionale;
- s) Servizi per la custodia, la vigilanza e la sicurezza;
- t) Servizi tecnici e similari di cui agli articoli 10, comma 7, 90, 91, e 120, comma 2bis del Codice (compresa l'assistenza tecnico-specialistica per perizie di parte nelle controversie civili, penali e/o amministrative);
- u) Servizi di formazione e aggiornamento del personale, di organizzazione corsi e partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da Enti, Istituti ed amministrazioni varie nonché per l'organizzazione e l'effettuazione di procedure concorsuali, ivi compresa la locazione di spazi e di strumentazioni dedicate;
- v) Servizi di trasporto aereo riservato, ai sensi della normativa vigente, per motivi istituzionali;
- w) Servizi di carattere ricreativo, culturale e sportivo;
- x) Servizi di cui all'allegato II B del Codice.

2. Il ricorso al sistema degli acquisti in economia è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (ivi non previste) qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di beni o servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA.

Le acquisizioni di beni e di servizi in economia possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- **amministrazione diretta**: tale sistema è applicabile alle prestazioni di servizi. In questo caso, sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento, l'Amministrazione organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi e beni propri o appositamente acquistati o noleggiati;

- **cottimo fiduciario**: l'acquisizione di beni e servizi avviene a seguito di affidamento a soggetti esterni mediante le procedure specificate negli articoli seguenti.

ART. 7- COTTIMO FIDUCIARIO.

Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità e imparzialità, l'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni con il sistema del cottimo fiduciario può essere effettuato:

- mediante procedura negoziata, secondo le modalità disciplinate negli articoli 8 e 9;
- mediante affidamento diretto ai sensi dell' articolo 10.

Resta inoltre salva la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n° 488 e ss.mm.ii. ovvero a quelle stipulate dalla Centrale regionale Acquisti istituita con LR. 33/2007.

ART. 8 - COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro (IVA esclusa), l'affidamento avviene con procedura negoziata, attraverso la consultazione di almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), scelti dall'Amministrazione dall'Elenco Fornitori Telematico della Giunta regionale della Regione Lombardia, ovvero sulla base di ricerche di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.

La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i fornitori avviene mediante procedura telematica esperita tramite la piattaforma SINTEL, salvo casi motivati in cui si potrà procedere con raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata.

Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura.

La richiesta di offerta potrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima.

Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimenti da parte dell'offerente.

Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell'invito formulato dal Responsabile Unico del Procedimento che contiene, ai sensi dell'articolo 334 del Regolamento, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste al contraente;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice e del Regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta.

Le specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle indicazioni fornite per iscritto dalla struttura richiedente, e tutte le altre condizioni dell'offerta possono essere definite in appositi capitolati, allegati all'invito.

Nella determinazione dell'importo di cui alla lettera a), l'Amministrazione si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 28 novembre 2011

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Gli acquisti di beni e servizi effettuati con cottimo fiduciario mediante procedura negoziata sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso, secondo le modalità stabilite nel capitolato ovvero nella lettera di invito;
- all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi, riferiti alla qualità della prestazione, variabili a seconda della natura della stessa e preventivamente definiti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 83 del Codice. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara sono menzionati nel capitolato o nell'invito.

In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d'offerta.

L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 125, comma 12 del Codice.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, della Giunta regionale della Regione Lombardia, attivato sulla piattaforma regionale per l'E-procurement, denominata Sistema di Intermediazione telematica (SINTEL), devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.

L'ammissione dei concorrenti e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e tecniche avvengono in seduta pubblica.

Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica, sono effettuati, in seduta riservata, dal Responsabile Unico del Procedimento o da un suo delegato, ovvero da apposita commissione giudicatrice, in cui il RUP, o suo delegato, sono affiancati da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

Delle attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento è redatto specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto e il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate non idonee o non congrue o non convenienti;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, eventualmente, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio.

L'esito degli affidamenti di cottimo fiduciario, di importo superiore a 40.000 euro (IVA esclusa), è soggetto ad avviso di post-informazione, ai sensi dell'articolo 331 del Regolamento, mediante pubblicazione, con cadenza trimestrale, sul sito internet della Regione Lombardia, al link: www.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)

ART. 10 - COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.

Per importi inferiori a 10.000 euro (esclusa IVA), il Responsabile Unico del Procedimento prescinde dalla richiesta di più offerte e procede all'affidamento diretto con adeguata motivazione circa la scelta del fornitore - individuato nell'Elenco Fornitori ovvero sulla base di indagini di mercato.

Per importi pari o superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e inferiori a 40.000 euro (IVA esclusa), il RUP procede all'affidamento nel rispetto del principio di rotazione e previa attestazione della congruità dell'offerta, documentata attraverso la richiesta di tre preventivi. L'eventuale mancata allegazione dei preventivi deve essere motivata mediante idonei, circostanziati ed oggettivi elementi di riscontro che giustificino sotto il profilo tecnico e/o economico la scelta del fornitore.

L'affidamento diretto è inoltre consentito - fino all'importo massimo di cui al precedente articolo 3 - in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero per ragioni di necessità e urgenza, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettere b) e c) del Codice.

In tal caso, il RUP acquisisce, anche per il tramite del Dirigente richiedente, adeguata relazione scritta che attesti e documenti le ragioni di necessità e/o urgenza ovvero le caratteristiche che individuano l'unicità e/o infungibilità del bene o servizio.

In relazione alla complessità e durata delle prestazioni, può essere richiesta al Fornitore una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva), a garanzia della regolare esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 113 del Codice dei contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con la Struttura richiedente, dovrà altresì definire il valore economico dei beni o dei servizi da acquisire, secondo le modalità indicate all'ultimo punto dell'articolo 8.

ART. 11 - CONGRUITA' DELLE OFFERTE

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Il Responsabile unico del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti anormalmente bassa.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 12 - CONTRATTO.

Alla formalizzazione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione delle forniture dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente atto, si procederà mediante idonee forme semplificate e/o telematiche, quali la scrittura privata, l'obbligazione in calce al capitolato, lo scambio di lettere con il quale l'Amministrazione dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 11 del Codice.

L'Amministrazione procederà in ogni caso alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, in conformità a quanto stabilito dal Codice e dal Regolamento.

Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti, il contratto è risolto di diritto, con effetto retroattivo, fermo il diritto per l'aggiudicatario ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

Le acquisizioni di beni e/o di servizi di valore inferiore a 40.000 Euro (IVA esclusa), effettuati ai sensi dell'articolo 10, sono formalizzati attraverso l'emissione di specifici atti contrattuali.

Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore.

ART. 13 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA.

Fermo quanto disposto dall'articolo 76 del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 311 del Regolamento.

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 28 novembre 2011

ART. 14 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire. La revisione è operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento tenuto conto delle rilevazioni dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di cui all'art. 7 del Codice dei Contratti, degli indici ISTAT, delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI ED ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutte le prestazioni contrattuali derivanti dalle acquisizioni in economia di beni e servizi sono soggette a verifica, con le modalità stabilite dalle norme vigenti e specificate nei singoli contratti, dal Direttore dell'esecuzione.

Nel caso in cui il certificato di verifica di conformità sia emesso da un Direttore di esecuzione diverso dal R.U.P., tale certificato è confermato da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 325, comma 1 del Regolamento.

ART. 16 - INADEMPIMENTO DEI CONTRATTI.

Le penali previste nelle singole lettere di invito per difformità o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dal Direttore dell'Esecuzione ove nominato.

In caso di inadempimento grave ed accertato, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, sentita la Struttura richiedente ovvero su richiesta del Direttore dell'esecuzione, ove presente.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate all'Amministrazione dal contratto.

ART. 17 - SUBAPPALTO.

Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Codice.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 19 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO.

I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti, nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'Esecuzione, della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni previste nei singoli contratti.

Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Al pagamento delle spese relative gli acquisti di cui al presente atto, si può procedere, entro il limite di euro 20.000 (IVA esclusa), anche mediante il ricorso ai fondi attribuiti al Funzionario delegato ai sensi del Regolamento di Contabilità Regionale .

ART. 20 - CESSIONE DEI CREDITI.

La cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi da eseguirsi in termini di somministrazione periodica o continuativa è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

ART. 21 – MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

I contratti sottoscritti ai sensi del presente atto potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte IV del Codice dei contratti, in quanto applicabile.

ART. 23 – ACCESSO AGLI ATTI.

Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti le procedure di cui al presente atto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini concorsuali e contrattuali, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente ed il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 e 8 del Codice Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regione nella persona del suo Presidente con sede in Piazza Città di Lombardia – 20124 Milano;

Responsabile trattamento dati è il Direttore pro tempore della D.C. "O.P.P.S.I".

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

DETERMINAZIONI PER LA GESTIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO FORNITORI TELEMATICO DI BENI E SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Art. 1 – **Premessa.** È istituito ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici - e dell'art.331, comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, l'Elenco Fornitori Telematico della Giunta regionale della Regione Lombardia (di seguito, per brevità: Elenco Fornitori) cui potranno iscriversi gli operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti, mediante la procedura stabilita sulla piattaforma regionale per E-procurement denominata "Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL)", che hanno ottenuto lo stato di "Fornitore Accreditato", sulla medesima piattaforma SINTEL, con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Tale Elenco potrà essere utilizzato anche dai soggetti del sistema regionale di cui all'allegato A1- sez.I dell'art. 1 della legge regionale n.30/2006 e ss.mm.ii. che si saranno registrati sulla Piattaforma SINTEL, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nonché nel rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art.331, comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Gli altri soggetti di cui all'allegato A1- sez.II e allegato A2, dell'art. 1, della citata l.r. n. 30/2006 e ss.mm.ii., nonché le altre stazioni appaltanti di cui al comma 445, dell'art. 1 della l. n. 296/2006 possono, ai sensi dell'art. 332, comma 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione, previa conclusione di specifici accordi, utilizzare il presente Elenco Fornitori.

Ai sensi del citato comma 11 dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, fermo quanto disposto dall'art. 332, comma 1 del citato Regolamento di esecuzione ed attuazione, il numero dei soggetti da consultare sarà pari ad almeno cinque operatori economici.

Qualora il numero dei "Fornitori Accreditati" per la singola Categoria Merceologica specifica di beni e servizi sia inferiore a tale numero, la Giunta regionale si riserva la facoltà di consultare altri "Fornitori Accreditati" per altre Categorie Merceologiche specifiche facenti parte della corrispondente tipologia di beni o servizi, in subordine altri "Fornitori Registrati" sulla piattaforma SINTEL o reperibili mediante indagini di mercato.

In ogni caso, l'iscrizione all'Elenco Fornitori, ai sensi del comma 2 del citato art.332 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di gara indette dalla Giunta regionale.

Art. 2 – **Articolazione.** L'elenco Fornitori si articola in due sezioni (Forniture e Servizi) ed è suddiviso in Categorie Merceologiche specifiche di beni e servizi (presenti sulla piattaforma SINTEL) cui corrispondono le tipologie di beni e servizi di cui all'articolo 5 dell'Allegato A) alla DGR n.IX/.....

Le Categorie Merceologiche specifiche di beni e servizi, presenti sulla piattaforma SINTEL, possono subire modifiche, nell'ambito delle corrispondenti tipologie di beni e servizi, a seguito delle mutate esigenze di acquisizione di beni e servizi delle strutture della Giunta regionale.

Art. 3 - **Responsabilità e gestione.** La tenuta e la gestione dell'Elenco Fornitori, con esclusivo riferimento alla completezza della compilazione della domanda e della registrazione dei richiedenti e alla verifica della validità della firma digitale apposta per la sottoscrizione delle stesse, sono assicurate da Lombardia Informatica spa, in qualità di Gestore del servizio, tramite la procedura telematica vigente sulla Piattaforma Sintel.

La verifica e l'accertamento dei requisiti dichiarati sono invece a cura dei competenti uffici della Giunta regionale,

che vi provvederà con cadenza annuale e su un numero non inferiore al 10% degli iscritti.

Art. 4 - **Requisiti.** Possono iscriversi al costituendo Elenco Fornitori Telematico della Giunta regionale della Regione Lombardia, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.39 del citato decreto.

Nel caso di cooperative sociali e di consorzi di cooperative sociali di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della l. n. 381/1991: è richiesta anche l'iscrizione all'Albo regionale, ai sensi della l.r. n. 21/2003.

E' ammessa l'iscrizione contestuale ad una o più Categorie Merceologiche specifiche di beni e servizi, anche corrispondenti a diverse tipologie di beni e servizi.

Art. 5 - **Modalità di iscrizione.** La relativa domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche.

Le modalità e le condizioni sono indicate nell'allegato A) contenente: "Le determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per E-procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (ART. 1, C.6-Bis, L.33/2007) e del relativo Elenco Fornitori Telematico", approvato con la D.G.R. n. IX/1530/2011, nonché nel Manuale Utente/Fornitore, parte integrante e sostanziale del predetto allegato A), reperibile sul Sito internet della Centrale regionale Acquisti di Regione Lombardia, al link: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it

L'Elenco Fornitori è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti i quali possono ottenere lo stato di "Fornitore Registrato"- "Fornitore Qualificato"- "Fornitore Accreditato" secondo le modalità e gli effetti indicati nel suddetto Manuale.

L'Amministrazione Regionale si riserva di pubblicare uno o più avvisi contenenti l'invito ad iscriversi all'Elenco.

Lo stato di "Fornitore Accreditato" si ottiene con la presentazione dell'apposita dichiarazione sostitutiva, presentata ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., in corso di validità, secondo il modello presente nella piattaforma SINTEL e la corretta sottoscrizione della medesima con firma digitale ed ha una durata annuale a decorrere dal momento della sottoscrizione gestita in automatico

Il rinnovo dell'iscrizione è a cura del fornitore, il sistema comunica automaticamente la scadenza tre mesi prima dello spirare del termine.

L'istituzione dell'Elenco Fornitori non impegna la Giunta regionale ad avviare procedimenti di affidamento di beni o servizi che verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità di bilancio.

Art. 6 - **Comunicazione delle variazioni.** Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Fornitori, ciascun iscritto deve tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni già rese o alla documentazione presentata e comunque non oltre 30 giorni da quello in cui le stesse sono intervenute.

La mancata comunicazione nei tempi e con le modalità indicate comporta la cancellazione dall'Elenco Fornitori ove si riferisca a mutamenti della ragione sociale, dell'oggetto sociale o della forma giuridica ovvero alla sostituzione degli amministratori.

Serie Ordinaria n. 48 - Lunedì 28 novembre 2011

Art. 7 - **Sospensione e Cancellazione dall'Elenco Fornitori.** La Giunta regionale procederà alla cancellazione dall'Elenco del Fornitore iscritto, previo esperimento della procedura in contraddittorio, oltre che per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) Mancata comunicazione delle variazioni di cui al punto 2 dell'articolo 6 intervenute alle dichiarazioni già rese o alla documentazione presentata;
- b) Accertata reiterata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle forniture e dei servizi;
- c) Accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- d) Accertata grave violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- e) Altri casi previsti all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

La procedura in contraddittorio è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni, termine prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco Fornitori sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le Categorie merceologiche di beni e servizi per le quali il Fornitore era stato iscritto.

La cancellazione potrà, inoltre, essere disposta su iniziativa dell'interessato.

Art. 8 - **Responsabile Unico del Procedimento.** Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente pro tempore della Struttura "Acquisti, Contratti e Patrimonio" o di altra struttura che sulla base dei provvedimenti organizzativi regionali abbia in carico la gestione dell'Elenco.

Art. 9 - **Trattamento dei dati.** I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini concorsuali e contrattuali, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente ed il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 7 e 8 del Codice Privacy.

Titolari del trattamento dei dati comunicati dagli Utenti, dagli Enti e dai Fornitori, in occasione o ai fini dell'utilizzo della piattaforma SINTEL, sono: Regione Lombardia e Lombardia Informatica S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza, secondo quanto specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 196/2003.

Responsabili del trattamento dei dati comunicati dagli Utenti, dagli Enti e dai Fornitori, all'atto della domanda di Registrazione, Qualificazione ed Accredimento, sono: Lombardia Informatica ed il Gestore del Sistema, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Oggetti e limiti di importo per le spese attribuite alla competenza dei funzionari delegati

Con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità Regionale n. 1/2001 – in particolare mediante l'utilizzo dei fondi di cui al Titolo VI - il Funzionario Delegato ai servizi centrali provvede – oltre che al pagamento delle spese relative agli acquisti economici di cui all'Allegato A) al presente provvedimento e nei limiti di cui all'articolo 19 del medesimo allegato - alla liquidazione delle seguenti spese:

- Spese fisse non determinabili in somma certa nonché di spese per le quali il pagamento debba essere immediato;
- Spese per la pubblicazione dei bandi di gara e di concorso;
- Utenze, concessioni, tasse, imposte, tributi ed altri oneri afferenti i beni mobili e immobili di proprietà regionale ovvero in locazione o in uso;
- Spese condominiali;
- Contratti ed oneri fiscali e diversi a carico della Regione, spese per contrazioni di mutui e prestiti nonché atti di concessione di garanzie fideiussorie;
- Viaggi, servizi alberghieri e anticipi su indennità di missione nonché i compensi e gli oneri fiscali e previdenziali derivanti dai contratti di prestazioni professionali;
- Spese degli Amministratori per missioni istituzionali;
- Rimborsi per acquisti di beni necessari e urgenti effettuati dai dirigenti fino ad un massimo di Euro 500;
- Spese di rappresentanza del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta Regionale, entro i limiti di disponibilità stabiliti dalle leggi vigenti.

Il limite di dette spese è determinato in relazione ai fondi accreditati con le modalità di cui al citato RR 1/2001.

Il limite di importo per le spese di competenza dei funzionari delegati ai servizi decentrati, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento di Contabilità regionale, è stabilito in Euro 20.000.

Con i provvedimenti organizzativi e con riferimento a specifiche e motivate esigenze possono essere individuati altri Funzionari delegati con competenze limitate ad alcune voci di spesa preventivamente determinate.